



COMUNE DI BEINASCO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)

tel. 01139891 - telefax 0113989382

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI**



INDICE

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Ambito e scopo del regolamento	4
Articolo 2 - Statuto del contribuente	4
Articolo 3 – Chiarezza delle norme regolamentari	4
Articolo 4 - Certezza delle norme	4
Articolo 5 - Pubblicità di provvedimenti comunali	5
Articolo 6 - Semplificazione degli adempimenti tributari.....	5
Articolo 7 - Aliquote e tariffe	5
TITOLO II.....	6
RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI	6
Articolo 8 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali ...	6
Articolo 9 - Servizio assistenza del contribuente.....	6
Articolo 10 – Notificazione a mezzo posta	6
TITOLO III	8
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	8
Articolo 11 – Accertamento dei tributi comunali.....	8
Articolo 12 – Funzionario responsabile del tributo	8
Articolo 13 – Dichiarazioni tributarie e comunicazioni	9
Articolo 14 – Attività di controllo.....	9
Articolo 15 – Interrelazioni tra servizi comunali e soggetti gestori di servizi comunali.....	10
Articolo 16 – Contenzioso	10
Articolo 17 – Autotutela.....	10
TITOLO IV.....	12
RISCOSSIONE E RIMBORSI	12
Articolo 18 – Riscossione	12
Articolo 19 – Sospensione e dilazione del versamento.....	12
Articolo 20 – Sospensione e dilazione del versamento nella fase di riscossione coattiva	13
Articolo 21 – Rimborsi	14
Articolo 22 – Limiti di esenzione per attività di liquidazione, accertamento, riscossione coattiva e rimborsi.....	14
Articolo 23 – Misura degli interessi	14
TITOLO V.....	16
SANZIONI.....	16
Articolo 24 – Graduazione delle sanzioni.....	16
Articolo 25 - Cause di non punibilità	16
TITOLO VI.....	17
DIRITTO DI INTERPELLO	17
Articolo 26 - Materie oggetto di interpello.....	17



Articolo 27 - Istanza di interpello	17
Articolo 28 - Adempimenti dell'ufficio	18
Articolo 29 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	18
TITOLO VII	20
ACCOLLO E COMPENSAZIONE.....	20
Articolo 30 - Accollo	20
Articolo 31 - Compensazione	20
TITOLO VIII	21
ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	21
Articolo 32 - Ambito di applicazione dell'istituto.....	21
Articolo 33 - Attivazione del procedimento di definizione	21
Articolo 34 - Procedimento a iniziativa del Comune.....	21
Articolo 35 - Procedimento a iniziativa del contribuente	22
Articolo 36 - Effetti dell'invito a comparire	22
Articolo 37 - Atto di accertamento con adesione.....	23
Articolo 38 - Perfezionamento della definizione	23
Articolo 39 - Effetti della definizione	23
Articolo 40 - Riduzione delle sanzioni	24
Articolo 41 - Annualità pregresse	24
TITOLO IX	25
NORME FINALI E TRANSITORIE	25
Articolo 42 - Norme finali	25



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Ambito e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il rimborso e ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Beinasco.
2. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite e applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
3. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano a essere applicate, così come le norme di legge non derogate.
4. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Articolo 2 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui all'articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Articolo 3 – Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi, le altre entrate comunali nonché il regolamento di contabilità non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni in contrasto con gli stessi, a meno di una espressa disposizione di abrogazione o deroga.
4. Qualora norme di legge rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei singoli tributi, il Comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Articolo 4 - Certezza delle norme

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre



obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore.

2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al presente regolamento.

Articolo 5 - Pubblicità di provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme speciali di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria e in generale sulle entrate, secondo le norme del presente regolamento.

Articolo 6 - Semplificazione degli adempimenti tributari

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tenere conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge.
2. A tal fine vengono introdotti gli istituti della compensazione tributaria e quello dell'accollo.

Articolo 7 - Aliquote e tariffe

1. Il Consiglio Comunale delibera in ordine all'istituzione, all'ordinamento dei tributi e alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge.
2. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.



TITOLO II

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Articolo 8 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il servizio d'informazione ai cittadini in materia di tributi comunali è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
 - apertura di sportelli nei giorni feriali stabiliti dall'Amministrazione comunale, garantendo la possibilità di accesso per i disabili;
 - affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale.

Articolo 9 - Servizio assistenza del contribuente

1. Il Comune organizza un servizio d'informazione al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare e per l'informazione sugli eventuali diritti di rimborso.
2. Il servizio è gratuito e si realizza in un sistema informativo su reti telematiche e mediante accesso all'Ufficio Tributi.

Articolo 10 - Notificazione a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, di plico sigillato. Sono ripetibili le spese per la notifica degli avvisi di accertamento e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni concernenti le entrate tributarie del Comune di Beinasco, nei confronti dei destinatari degli atti notificati. L'ammontare di tale spese è determinato nella misura fissata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. A decorrere dal 1° luglio 2017, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dall'Ufficio Tributi, con le modalità previste dall'articolo 60, settimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
3. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, la notificazione può essere eseguita, con le modalità previste dall'articolo 60, settimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600/1973, specificamente incaricati di ricevere le



notifiche per conto degli interessati.

4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'Ufficio Tributi, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, nominata messo notificatore con provvedimento formale del dirigente dell'ufficio.



TITOLO III

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 11 – Accertamento dei tributi comunali

1. Il Servizio Tributi, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio sono motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi contengono, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'Ente per la gestione del tributo.

Articolo 12 – Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità professionali, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo.
2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b. sottoscrive le richieste, gli avvisi, anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - d. dispone i rimborsi;
 - e. segue il contenzioso;
 - f. all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'articolo 32;
 - g. gestisce la procedura di interpello ed esamina le dichiarazioni di compensazione;



- h. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - i. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge, dal presente regolamento e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. In mancanza della designazione del dipendente, il funzionario responsabile del tributo è il dirigente responsabile del Servizio Tributi.
 4. Il dirigente responsabile del Servizio Tributi, qualora egli stesso non sia stato designato funzionario responsabile d'imposta, sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento o assegna ad altri la responsabilità.

Articolo 13 – Dichiarazioni tributarie e comunicazioni

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso stesso. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori e omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
5. Le dichiarazioni tributarie, le istanze, le comunicazioni e simili, riguardanti i tributi comunali, possono essere inoltrate dal contribuente o da un suo delegato anche in formato elettronico firmato digitalmente ovvero mediante trasmissione di copia digitale di un documento d'identità.

Articolo 14 – Attività di controllo

1. Il Servizio Tributi provvede, nell'ambito degli atti di indirizzo approvati dalla Giunta Comunale, al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e al controllo in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Nei casi d'incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, il Servizio Tributi può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
3. Ai fini della riqualificazione del Servizio Tributi e per incentivarne le attività,



la Giunta Comunale, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto al Servizio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero alla realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

Articolo 15 – Interrelazioni tra servizi comunali e soggetti gestori di servizi comunali

1. Gli uffici comunali e i soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario e nel compimento delle altre funzioni.

Articolo 16 – Contenzioso

1. Spetta al Sindaco, previa autorizzazione della Giunta comunale, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune.
2. È affidata al funzionario responsabile la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune. Allo stesso, con procura speciale conferitagli dal Sindaco o dal suo delegato, è conferito ogni più ampio potere di legge inerente al mandato, compresi quelli di presentare e sottoscrivere motivi aggiunti, anche avverso atti diversi ma connessi, rinunciare agli atti, accettare le rinunce agli atti, transigere, farsi sostituire e sottoscrivere tutti gli atti relativi.
3. È compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 17 – Autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a. all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b. alla revoca d'ufficio di provvedimenti che richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
2. In pendenza di giudizio, il funzionario responsabile, prima di attivarsi per l'annullamento di un provvedimento, dovrà procedere all'analisi dei seguenti fattori:
 - grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con



conseguente condanna dell'ente al rimborso delle spese di giudizio, tenuto conto anche della giurisprudenza consolidata in materia;

- valore della lite;
 - costi amministrativi connessi alla difesa.
3. In ogni caso e anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento con atto motivato.
 4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune, tranne che si tratti di vizi non esaminati dalla sentenza ovvero qualora il ricorso sia stato respinto per motivi processuali.



TITOLO IV RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 18 – Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge.
2. La riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata dal Servizio Tributi con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali attraverso l'iscrizione a ruolo o l'ingiunzione prevista e disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
3. L'aggio a remunerazione della riscossione coattiva e le spese di procedura sono a carico del debitore nella misura fissata dalla legge.

Articolo 19 – Sospensione e dilazione del versamento

1. La Giunta Comunale, su parere del dirigente del Servizio Tributi, può rimettere in termini i contribuenti, o solamente determinate categorie individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari, compreso il versamento, è impedito da cause di forza maggiore, ovvero può sospendere o differire il termine per l'adempimento dei relativi obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili.
2. A richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il funzionario responsabile d'imposta ovvero il concessionario della riscossione coattiva qualora non abbia ancora proceduto a notificare la cartella o l'ingiunzione fiscale, concede una rateizzazione per importi complessivamente non inferiori a Euro 250,00=. Il numero massimo di rate - di pari importo e con rata mensile minima non inferiore a Euro 100,00= - in cui può essere rateizzato il debito tributario è pari al numero di mesi del periodo tra la data stabilita nel provvedimento di dilazione quale scadenza della prima rata e il 30 giugno del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo. Nel caso di importi superiori a Euro 20.000,00= la dilazione può essere concessa solamente se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e presenta idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Al contribuente è, comunque, possibile concedere la rateizzazione anche in mancanza della presentazione della fidejussione, qualora egli dimostri l'impossibilità del suo ottenimento mediante almeno tre dinieghi opposti da soggetti fideiussori.
3. **In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive:**
 - a. **il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;**
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
4. L'importo ancora dovuto può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono



integralmente saldate. In tal caso il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.

5. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati nella misura prevista all'articolo 23, con maturazione giorno per giorno.

Articolo 20 – Sospensione e dilazione del versamento nella fase di riscossione coattiva

1. Nel caso in cui non sia ancora iniziata la fase esecutiva della riscossione coattiva dei tributi interessati e sia già stata notificata la cartella o l'ingiunzione fiscale, il contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, potrà richiedere la rateizzazione, per importi complessivamente non inferiori a Euro 250,00=, fino a un massimo di 72 rate mensili di pari importo, decorrenti dalla data stabilita nel provvedimento di dilazione e con rata mensile minima non inferiore a 100,00= Euro. Nel caso di importi superiori a Euro 20.000,00= la dilazione può essere concessa solamente se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e presenta idonea fidejussione bancaria o assicurativa. Al contribuente è, comunque, possibile concedere la rateizzazione anche in mancanza della presentazione della fidejussione, qualora egli dimostri l'impossibilità del suo ottenimento mediante almeno tre dinieghi opposti da soggetti fideiussori.
2. Nel caso di comprovato peggioramento della suddetta situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
3. La rateazione prevista, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a. accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
 - b. solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.
4. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive:
 - c. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - d. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.
5. L'importo ancora dovuto può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data.
6. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati nella misura prevista all'articolo 23, con maturazione giorno per giorno.



Articolo 21 – Rimborsi

1. Il Servizio Tributi provvede al rimborso ai contribuenti delle somme versate e non dovute.
2. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. Il termine di cui al comma 2, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 17, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
4. La richiesta di rimborso deve essere sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
5. Il funzionario responsabile, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e comunica al contribuente il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero il diniego.
6. Il termine di cui al comma 5 può essere sospeso una sola volta per l'eventuale richiesta di documentazione integrativa.

Articolo 22 – Limiti di esenzione per attività di liquidazione, accertamento, riscossione coattiva e rimborsi

1. Il tributo, salvo diversa previsione dello specifico regolamento, non è versato qualora esso sia inferiore a Euro 10,00=. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e/o saldo. Se l'ammontare relativo alle rate d'acconto non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Fatta salva una diversa previsione dello specifico regolamento, l'amministrazione comunale non effettua rimborsi di tributi per importi inferiori a 10,00= Euro.
3. In considerazione delle attività istruttorie necessarie per addivenire alla riscossione del tributo, in forza del principio di economicità dell'azione amministrativa, non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi sia inferiore a Euro 20,00=, con riferimento a ogni periodo di imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
4. Non si procede all'istanza per l'ammissione del credito al passivo fallimentare qualora il credito vantato dal Comune non superi Euro 150,00=.

Articolo 23 – Misura degli interessi

1. La misura e la decorrenza del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sono quelle stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale.



-
-
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e, per le somme dovute al contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.



TITOLO V SANZIONI

Articolo 24 – Graduazione delle sanzioni

1. Con provvedimento del funzionario responsabile d'imposta sono definiti i criteri di graduazione delle sanzioni, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
2. Il funzionario responsabile d'imposta provvede a portare a conoscenza dei contribuenti il provvedimento di cui al comma 1., attraverso pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, nella sezione TRIBUTI.

Articolo 25 - Cause di non punibilità

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione o sull'accertamento del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. È esclusa la punibilità qualora il tributo dovuto sia stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta a Comune diverso.



TITOLO VI DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 26 - Materie oggetto di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni d'incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa tributaria, può inoltrare al Comune istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. Non ricorrono le obiettive condizioni d'incertezza qualora l'amministrazione finanziaria dello Stato o il Comune abbiano compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, cui abbiano dato pubblica diffusione.

Articolo 27 - Istanza di interpello

1. Il contribuente dovrà presentare l'istanza prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
2. L'istanza di interpello, indirizzata al funzionario responsabile d'imposta, redatta in carta libera, è presentata mediante consegna al Comune, ovvero con spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
4. L'istanza, debitamente sottoscritta dal contribuente o dal suo delegato, deve contenere:
 - a. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
 - e. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - f. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.
5. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
6. Le istanze di interpello sono inammissibili se:
 - a. sono prive dei dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo



- legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b. non presentano la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
 - d. non sono presentate preventivamente alla scadenza dei termini per l'assolvimento degli obblighi tributari;
 - e. hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - f. vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - g. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 28 - Adempimenti dell'ufficio

1. Il funzionario responsabile d'imposta cura l'istruttoria dell'istanza e nel caso in cui essa sia carente dei requisiti di cui all'articolo 27, comma 4, lettere c., d., e. ed f., invita il contribuente alla sua regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
2. Quando non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, il funzionario responsabile d'imposta può richiedere, una sola volta, al contribuente d'integrare la documentazione. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza di interpello. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. La risposta scritta e motivata alla richiesta di interpello è comunicata al contribuente a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza; qualora la risposta non venga comunicata al contribuente entro tale termine, s'intende che il funzionario responsabile d'imposta concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato.

Articolo 29 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'ufficio vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo e sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
2. L'efficacia della risposta, anche tacita, si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello.
3. Resta salvo il potere di autotutela dell'ufficio in relazione alle risposte rese anche tacitamente; in tal caso la rettifica della soluzione interpretativa da



parte del Comune avrà valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.



TITOLO VII ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Articolo 30 - Accollo

1. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Articolo 31 - Compensazione

1. È ammessa la compensazione tra tributi comunali e qualsiasi credito nei confronti dell'amministrazione comunale, secondo le norme seguenti.
2. Qualora il credito sia derivante da eccedenze di versamento di tributi comunali degli anni precedenti, il contribuente può compensare tali eccedenze, senza interessi, con quanto dovuto, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. La compensazione deve essere richiesta del contribuente ed è da effettuarsi su apposita modulistica fornita dall'Amministrazione nella quale deve essere indicato l'importo, la tipologia del credito utilizzato per ciascuna scadenza d'imposta e, qualora il credito derivi da eccedenze di versamenti di tributi comunali di anni precedenti, l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
4. La compensazione deve essere preventivamente autorizzata, salvo diversa prescrizione di legge, dall'amministrazione comunale con apposito provvedimento a valere su crediti certi, liquidi ed esigibili.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero, qualora esse derivino da eccedenze di versamento di tributi comunali, ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.



TITOLO VIII

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 32 - Ambito di applicazione dell'istituto

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e come disciplinato dal presente regolamento.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.
3. La definizione in contraddittorio con il contribuente:
 - a. è limitata ai soli accertamenti sostanziali;
 - b. non si estende alla semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo;
 - c. non si estende alle questioni che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge;
 - d. non si estende alle fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

Articolo 33 - Attivazione del procedimento di definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. a iniziativa del Comune: in tal caso, esso è attivato a cura del funzionario responsabile, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 34 - Procedimento a iniziativa del Comune

1. Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche a mezzo del servizio postale o con posta elettronica certificata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Servizio Tributi, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del comma



- 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte del funzionario responsabile non è obbligatoria.

Articolo 35 - Procedimento a iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'articolo 34, qualora riscontri nello stesso elementi che possano portare a un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata o consegnandola direttamente al Servizio Protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta, indicando l'indirizzo al quale dovrà essere inoltrata la corrispondenza relativa all'istanza proposta, il proprio recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata.
2. L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora sia già stato esperito il procedimento di cui all'articolo 34 con esito negativo.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile, valutata la richiesta del contribuente, può:
 - a. accogliere la richiesta e formulare l'invito a comparire;
 - b. rigettare la richiesta e comunicare al contribuente che l'istanza rientra in uno dei casi previsti dal comma 2 ovvero dall'articolo 32, comma 3, e, pertanto, la pretesa tributaria non può essere definita mediante accertamento con adesione.
4. La presentazione dell'istanza, esclusivamente nel caso in cui la richiesta venga accolta dal funzionario responsabile, ai sensi del comma 3, lett. a., produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
5. Nel caso in cui il funzionario rigetti la richiesta per uno dei motivi indicati al comma 3, lett. b., i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo restano sospesi per il periodo intercorrente tra la data in cui è stata spedita la raccomandata, ovvero quella in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata del Comune ha trasmesso al contribuente la ricevuta di accettazione, ovvero quella di consegna al Servizio Protocollo del Comune dell'istanza di accertamento con adesione e la data di invio al contribuente della comunicazione di rigetto dell'istanza, da effettuarsi a mezzo posta elettronica ovvero posta elettronica certificata.
6. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Articolo 36 - Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in



considerazione solamente se pervenute al Comune entro tale data.

3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal funzionario responsabile.

Articolo 37 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 38 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente deve far pervenire al Servizio Tributi la quietanza dell'eseguito pagamento. Il Servizio Tributi, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
3. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a Euro 1.000,00=, è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a sei, previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi nella misura prevista all'articolo 23.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateale e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Articolo 39 - Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto dall'articolo 38, non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del funzionario responsabile, fatto salvo quanto precisato nel comma 2.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa e di controllo, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno Euro 20,00=.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.



Articolo 40 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte a un terzo qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.
4. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o a inviti di cui all'articolo 34, comma 2, formulati dal funzionario responsabile.

Articolo 41 – Annualità pregresse

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile, su iniziativa dell'ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.



TITOLO IX NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 42 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno decorrenza dal 1° gennaio 2019.